



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE I
SERVIZI GENERALI E LEGALI – SUA – RISORSE UMANE
STAZIONE UNICA APPALTANTE

p/c del
COMUNE DI SERVIGLIANO

DISCIPLINARE DI GARA¹

OGGETTO:	Gara europea a procedura aperta ex artt. 71 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, per l'individuazione dell'Ente Attuatore del:
	Progetto SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) “Vedo Terra” – Cat. Ordinari

CIG: BC8D123B09

CUP: I29G24000030004

¹ Aggiornato al Bando Tipo approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 365 del 16 settembre 2025 e modificato con delibera n. 148 del 1° aprile 2026

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Servigliano (FM) (nel prosieguo, anche Comune), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'individuazione dell'Ente Attuatore del **Progetto SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) denominato “Vedo Terra” – Cat. Ordinari**, come meglio esplicitato nel complesso dei documenti costituenti il Progetto di Servizio, elencati al successivo § 2.1.

In tal senso il Comune, con determinazione a contrattare n. 69 del 11/07/2026 del Responsabile del I^ Settore Affari Istituzionali e Generali del Comune di Servigliano, ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto attribuendo la funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Appaltante Qualificata della Provincia di Fermo – Servizio Appalti, Contratti - Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo, anche SUA Provincia Fermo o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla *Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell' art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36*, ex art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Fermo in data 13/03/2025.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici*” (nel prosieguo Codice) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 209 del 31/12/2024 e dai documenti ed elaborati costituenti il Progetto di Servizio, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara, dal Disciplinare Telematico, del Timing di gara e modulistica allegata.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM): dalla pagina web del Ministero della Transizione Ecologica (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>) si evidenzia che per il servizio in oggetto non sono stati adottati Criteri Minimi Ambientali (CAM).

Durata del procedimento: Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a 9 (nove) mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso allegato I.3.

Criterio di Aggiudicazione: L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ex art. 71 del Codice e con applicazione del criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 (nel prosieguo Codice), sulla base prezzo o costo fisso per il quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Stazione Appaltante qualificata delegata

Provincia di Fermo – Servizio Stazione Unica Appaltante (SUA)

L. go Don Gaspare Morello, 2/4, 63900 - Fermo,

Codice AUSA: 0000242962

CF: 90038780442 – PI. 02004530446,

Pec: provincia.fermo@emarche.it

Stazione appaltante delegante (Amministrazione contraente)

Comune di Servigliano

Piazza Roma n. 2 – CAP: 63839 Servigliano (FM)

CF 81002090447 e PI. 00357170448

Tel. 0734.750584 – PEC: comune@pec.comune.servigliano.fm.it

pagina web: <https://comune.servigliano.fm.it/home>

Luogo di svolgimento del servizio:

Comune di Servigliano (Codice NUTS ITI35 - Codice ISTAT 109038).

CIG: BC8D123B09.

CUP: I29G24000030004.

CPV principale: 85311000-2 - Servizi di assistenza sociale con alloggio.

Codice ATECO: 87.99.00.

Il Progetto SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) denominato “*Vedo Terra*” – Cat. Ordinari, costituente prestazione principale, è compreso tra quelli indicati nell’Allegato IVX alla direttiva 2014/24/UE e disciplinato dagli artt. 127 e ss. del Codice.

Responsabile Unico del Progetto dell’Amministrazione Contraente delegante (RUP) e Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante qualificata delegata per la fase di affidamento (RPA). Direzione lavori

Ai sensi dell’art. 62, comma 13, del Codice, la SUA è direttamente responsabile per le attività svolte per conto delle Amministrazioni Contraenti nella fase di affidamento, salvo che per i compiti per i quali sono necessarie specifiche conoscenze e capacità tecniche, ivi compresa l’eventuale verifica della congruità dell’offerta e/o dei costi della manodopera, che saranno di competenza del RUP dell’Amministrazione contraente, in possesso delle specifiche professionalità necessarie per lo studio, la verifica e la valutazione degli elementi di natura prettamente tecnica

Il Responsabile Unico del Progetto dell'Amministrazione contraente (RUP), ex art. 15, comma 1, del Codice, è il Dott. Fabio Laurenzi, Responsabile del Settore 1^ Affari Istituzionali e Generali del Comune di Servigliano (FM), tel: 0734.750583, e-mail: servigliano.segr@libero.it PEC: comune@pec.comune.servigliano.fm.it

Il Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante qualificata delegata per la fase di affidamento (RPA), ex art. 15, comma 9, del Codice è la dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore I, Servizio Appalti, Contratti-SUA della Provincia di Fermo tel. 0734 232341 - e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ex art. 114 del Codice, è la dott.ssa Giulia Pipponzi, Funzionario del Comune di Servigliano (FM).

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 27, del Codice, per la presente procedura, di importo superiore alla soglia comunitaria, la pubblicità sarà garantita dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) e dalla Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) gestita da ANAC, che previa trasmissione da parte di questa SUA, trasmetterà il bando all'Ufficio per le pubblicazioni in GUUE e pubblicherà il bando sulla "Piattaforma per la pubblicità legale degli atti" (PVL), nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del Codice, senza oneri a carico del Committente.

Si procederà inoltre alla pubblicazione del Bando sul sito web della Provincia di Fermo, profilo del committente, link "SUA" (<http://www.provincia.fermo.it/sua>) e sulla pagina "Amministrazione Trasparente" del Comune Committente (<https://www.halleyweb.com/c044069/zf/index.php/trasparenza/index/index>) ed alla pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla PAD in uso alla Provincia di Fermo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo

1. PIATTAFORMA

1.1 Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)

Per l'espletamento della presente procedura, la SUA si avvale della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) (in seguito denominato anche "Sistema"), gestito da Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente agli art. 21 e 22 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso, funzionamento ed utilizzo del Sistema sono indicate nel Disciplinare telematico e nel relativo Timing di gara.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare ed al Disciplinare telematico.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Disciplinare telematico*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel Timing di gara

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Disciplinare telematico*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla stessa Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b. disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - ✓ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- ✓ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- ✓ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

La SUA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione

stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il **gestore Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR)** al numero di telefono 0372 - 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DOTAZIONE INFORMATICA

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto di servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 12 e dell'allegato I.7 al Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Relazione generale illustrativa;
- Capitolato tecnico;
- Piano Finanziario Preventivo rimodulato;
- Schema di Contratto;

approvato con determinazione n. 69 del 11/07/2026 del Comune di Servigliano;

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara di cui all'art. 87, comma 1 del Codice e relativa modulistica;

4) Disciplinare telematico;

5) Timing di gara;

approvati con determinazione della Provincia di Fermo, Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane n. 144 RS (RG n. 584) del 28/07/2026;

6) *Elenco non nominativo del personale* da riassorbire ai fini della clausola per la stabilità del personale;

9) *“Patto di Integrità per i contratti pubblici dell'Amministrazione”* predisposto dal Ministero dell'Interno, in ottemperanza all'art. 1, comma 17, L. 190 del 6 novembre 2012;

10) *“Codice di comportamento”* del Comune reperibile sul profilo di committente sezione *“Amministrazione Trasparente”* al seguente link:
<https://www.halleyweb.com/c044069/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/165>.

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara la documentazione di gara di cui ai precedenti punti 1); 2), 3) e 4) è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sulla PVL, sulla PAD in uso alla Provincia di Fermo, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.

Restano a esclusivo carico dell'operatore economico l'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet.

Ai fini della presente procedura, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del Codice, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale d'Appalto, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

2.2. Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti (sezione "*Chiarimenti?*"), entro il termine indicato nel TIMING DI GARA alla voce "*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti?*", ossia entro le ore 13.00 del 31/08/2026.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e senza indicare il nominativo del mittente nel testo e/o in calce alla stessa richiesta di chiarimento. Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce "*Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti?*" del richiamato TIMING DI GARA, sarà pubblicato nella sezione "*Doc. Gara – Allegata*" (presente all'interno della scheda telematica di gara).

Tale documento che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito nella "Documentazione amministrativa".

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnico-progettuale, la SUA provvederà ad acquisire la risposta dal RUP del Comune Committente nei tempi occorrenti.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in seguito FVOE) e comunque ad adempimenti per la partecipazione da eseguire nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dalla stessa ANAC.

FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che la SUA utilizzerà l'ambiente denominato "*Chiarimenti?*", per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta, ivi comprese le comunicazioni di seduta di cui al successivo paragrafo 22.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la PAD. **I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma e di presentazione dell'offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni.**

Le comunicazioni relative agli atti recettizi (es. esclusione, aggiudicazione, attivazione del soccorso istruttorio, richiesta di chiarimenti o giustificazioni ecc...) avvengono utilizzando il domicilio digitale registrato sulla PAD o, in caso di malfunzionamento della piattaforma, al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 ed acquistano efficacia con la consegna al predetto domicilio; per gli operatori economici transfrontalieri, dette comunicazioni avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In conformità a quanto previsto dal DPCM n. 148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005 e, in via analoga, per gli operatori economici transfrontalieri:

- i concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sulla Piattaforma l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
- il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha "l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese" il proprio indirizzo di posta elettronica;

- il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile;
- dunque è valida la notifica eseguita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Ini PEC alla destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato;
- la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;
- l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;
- ricadono sull'operatore "inadempiente" le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura e pertanto la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

La procedura ha per oggetto l'individuazione dell'Ente Attuatore del Progetto SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) denominato *"Vedo Terra" – Cat Ordinari*, come meglio specificato nella documentazione costituente il Progetto di Servizio di cui al precedente § 2.1, sub 1).

Il servizio ha per oggetto l'organizzazione, la gestione operativa e l'erogazione di tutti i servizi, gli interventi e le attività previste dalla gestione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) *"Vedo Terra" – Cat. Ordinari*, attivato nel Comune di Servigliano, così come approvato e successivamente autorizzato alla proroga in forza del Decreto del Ministero dell'Interno del 3 dicembre 2025 n. 53671, per complessivi 26 posti, in prosecuzione del progetto già approvato dal Ministero dell'Interno per il triennio 2023/2025.

L'attuazione del progetto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel *"Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria"*, edizione agosto 2018 (d'ora in poi, per brevità, *"Manuale operativo"*), dalle *"Linee guida per i servizi di accoglienza integrata nello SPRAR"*, approvate con Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04 dicembre 2019 e dal *"Manuale unico per la rendicontazione 2018"*, e loro eventuali aggiornamenti e integrazioni successivi, disposti dal Ministero dell'Interno e dalle competenti strutture (Servizio Centrale).

Tra il Comune di Servigliano e l'ente attuatore sarà stipulato apposito contratto/convenzione per disciplinare la gestione e l'erogazione dei servizi previsti nel progetto SAI ed i necessari rapporti di carattere organizzativo ed economico.

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'ente committente non ha ritenuto di suddividere l'intervento in lotti in quanto, tale suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente, renderebbe complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto.

Pertanto ai fini di quanto previsto all'art. 68 del Codice le prestazioni si distinguono nel modo che segue:

Tabella n. 1 – Oggetto ed importo dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	ATECO	P (principale)	Importo
1	<i>Servizi di assistenza sociale con alloggio</i>	85311000-2	87.99.00	P	€. 1.008.732,57
	B) Importo a base di gara di cui costi della manodopera non ribassabile (*)				€. 1.008.732,57 €. 480.894,73
	D) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				00,00
	A) + B) Importo complessivo				€. 1.008.732,57

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune ha stimato pari ad €. 480.894,73, come declinati nelle voci di spesa dettagliate all'interno della Macrovoce A) del Piano Finanziario Preventivo allegato al Progetto di Servizio inserito nella Tab "Doc di Gara", riparametrato per i n. 28 mesi dell'appalto.

(*) I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica.

(*) N.B. 1:

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, **il contratto collettivo applicato è il CCNL delle Cooperative del settore Socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (Cod. T151).**

Al presente appalto non si applica la disposizione del comma 2-bis del medesimo art. 11 del Codice in quanto non sono presenti prestazioni secondarie. L'affidatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nel presente appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal predetto contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Gli operatori economici possono indicare nella propria domanda di partecipazione il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. **In tal caso, ai sensi dell'art. 5, dell'All. I.01 del Codice, per consentire la verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che normativo.**

N.B. 2: Art 3 all'Allegato I.01 del Codice (Presunzione di equivalenza):

Comma 1. Ai fini della dichiarazione di cui all'art. 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinente il medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €. 0,00 poiché per l'appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n.81.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Il servizio, per complessivi €. 1.053.162,29 per n. 28 mesi dell'appalto è finanziato dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno n. 53671 del 03/12/2025.

Le modalità ed i termini di pagamento, sono stabilite all'art. 6 del CSA nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ed, in ossequio al *milestones* inerente l'attuazione della Riforma n. 1.11 relativa alla “*Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*”. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al CSA si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% per cento. Per i contratti di servizi/fornitura ad esecuzione pluriennale l'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, alle condizioni stabilite dallo stesso comma 1, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

3.1. Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 28 mesi, decorrenti orientativamente dal mese di settembre 2026 fino al 31 dicembre 2028, termine del finanziamento fissato con Decreto del Ministero dell'Interno n. 53671 del 03.12.2025.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE

Il Comune committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, si riserva di disporre l'avvio/la consegna del servizio/della fornitura sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto per motivate ragioni, anche in via d'urgenza e in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Codice.

3.2. Revisione prezzi

Secondo quanto previsto all'art. 7 del Capitolato Speciale, l'importo del budget rimane invariato per la durata contrattuale e di rinnovo, salvo diverse disposizioni da parte del Ministero dell'Interno.

L'importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'affidatario per lo svolgimento del servizio (quali a titolo meramente esemplificativo i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per gli spostamenti degli utenti, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di monitoraggio e coordinamento e di riunioni operative con i referenti del Comune, nonché i costi di organizzazione e i costi inerenti all'eventuale utilizzo di locali messi a disposizione dal soggetto affidatario stesso per lo svolgimento di attività a favore degli utenti).

Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, niente escluso ed eccettuato.

Con tale corrispettivo l'affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le parti procedono alla revisione del prezzo del servizio qualora si verifichi una variazione del costo superiore al 5 per cento dell'importo

complessivo dell'appalto. In tal caso, il compenso è aumentato o diminuito in misura pari all'80 per cento dello scostamento eccedente la predetta franchigia del 5 per cento, sulla base degli indici sintetici dei prezzi dei contratti pubblici elaborati dall'ISTAT ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, ovvero, in subordine, sulla base delle tabelle del costo medio orario del lavoro pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'operatore economico dà atto che l'appalto è interamente finanziato a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) ed è strutturato sulla base del piano economico-finanziario approvato dal Servizio Centrale SAI nei limiti del massimale pro-capite/pro-die vigente. Pertanto, l'importo derivante dall'applicazione della revisione prezzi troverà copertura finanziaria, in via esclusiva e fino a concorrenza della stessa, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) utilizzo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante all'interno del Quadro Economico di progetto, derivanti da economie di gestione accertate o da residui di stanziamento su altre voci di spesa, purché non configgenti con i vincoli di destinazione impresso dalle Linee Guida SAI (D.M. 18 novembre 2022);
- b) istanza di integrazione del finanziamento presentata dalla Stazione Appaltante al Ministero dell'Interno – Servizio Centrale SAI, motivata dall'insorgenza della sopravvenienza normativa o inflattiva.

Qualora i rimedi di cui al precedente paragrafo, non consentano l'integrale copertura dell'onere revisionale per carenza di capienza del Fondo o per diniego dell'organo ministeriale erogante, trova applicazione il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023. In tale evenienza, le parti si obbligano a rinegoziare in buona fede le modalità esecutive del servizio al fine di ricondurre l'onere economico complessivo entro i limiti del finanziamento originario concesso.

Nessun aumento o decremento dei prezzi potrà essere concesso qualora l'Appaltatore si trovi in una condizione di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni ad esso imputabile.

3.3. Modifica del Contratto in fase di esecuzione

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.4. Valore complessivo

Ai fini dell'art. 14, commi 1 e 4 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad €. 1.008.732,57, al netto di Iva determinato dal valore dell'appalto principale.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 65 e 69 del Codice, nonché gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'art. 68 del medesimo decreto che risultano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

N.B. 1: Si evidenzia che:

- l'elencazione di cui all'art. 65 del Codice, non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7);
- alla luce dell'art. 12, della legge 81/2017, possono partecipare alla presente gara anche i lavoratori autonomi o soggetti che svolgono attività professionale, anche costituiti in reti (anche miste), consorzi stabili professionali e associazioni temporanee di professionisti.
- è sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietata la partecipazione al presente appalto, nonché agli eventuali subappalti e cottimi, al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione ad esso inerenti. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente periodo sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato ai concorrenti e pertanto ne determina l'esclusione, la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'**esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali**. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura. La predetta previsione non è estesa ai consorzi di cooperative né ai consorzi di imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. b) e c)) in quanto non si ritiene che questi ultimi possano indicare sé stessi come esecutori stante lo scopo mutualistico; detti consorzi devono sempre indicare una consorziata esecutrice.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'**esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali**. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'articolo 68 commi 15 e 16 del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'organo comune agisce in rappresentanza della rete e può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso, a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta al lotto deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 94, comma 5, lett. d) del Codice dei Contratti e degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 14 del 2019:

- L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento e ai fini della partecipazione alla presente procedura, è tenuta a presentare idonea dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di

autorizzazione a partecipare alle gare; l'impresa presenta a Sistema, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- L'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la domanda di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, fino al deposito del decreto previsto rispettivamente dall'articolo 163 del predetto R.D. e dall'art. 47 del predetto D.Lgs. 14/2019, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente essere autorizzata dal Tribunale competente.

In entrambi i casi, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B.3:

Ai sensi dell'articolo 68, comma 12, del Codice, gli offerenti singoli o in forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara in misura integrale, possono cooptare ulteriori operatori economici.

I cooptati:

- a) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all'Offerente;
- b) non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice;
- c) devono essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del Codice;
- d) non possono eseguire servizi in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei servizi e comunque nei limiti della propria qualificazione
- e) devono impegnarsi ad associarsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione e non presentano garanzie;
- f) presentano un proprio DGUE e un proprio modello di domanda, nei limiti di quanto di loro pertinenza.

Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane nel rispetto di quanto di seguito previsto.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

N.B.1:

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2, ciascun operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario*) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Ciascun operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario*) deve altresì compilare, sottoscrivere ed allegare i modelli: *Dichiarazione titolare effettivo* e *Dichiarazione conflitto di interesse*.

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- a) l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano (commi 3 e 4):
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione/ vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione/ controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
 - nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- b) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita

semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 94 – entrambi i soci.

- c) I reati di cui al comma 1 dell'art. 94 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.
- d) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, l'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ausiliaria in caso di ricorso all'avalimento*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 utilizzando il DGUE secondo quanto specificato nel relativo paragrafo del presente Disciplinare di gara.

In particolare, si precisa che:

Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, la dichiarazione di merito da parte dell'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ausiliaria in caso di ricorso all'avalimento*) dovrà essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- ✓ soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri);
- ✓ Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. ____ emessa in data ____ dal Tribunale, durata etc.);
- ✓ fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);

N.B. 2:

Si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., (rilevanti solo qualora il giudice abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale) i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “*non menzione*” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “*visura*” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

- ✓ eventuali misure di *self cleaning* adottate;

N.B. 3: Si rappresenta infatti che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del Codice (cioè avente irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate), è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Pertanto l'operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui agli articoli 94 e 95 (al netto delle predette eccezioni) descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate, utilizzando preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. In ogni caso, non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- ✓ misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

N.B.4:

Come disposto dall'art. 96, co. 6, del Codice, si precisa che un operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 5 ed all'art. 95 co. 1 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 (*violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (*gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati

vantati nei confronti della pubblica amministrazione in data certa anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

FARE MOLTA ATTENZIONE: La mancata accettazione delle clausole contenute nel **patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non producono copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n.262 del 20/06/2023. Invero, l'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 dello stesso Codice, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. **L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute.** L'operatore economico

è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.**

6.1. Requisiti di idoneità professionale

- a. **Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con le prestazioni principali e secondarie della presente procedura di gara.

N.B. 1:

Si precisa che:

- in caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l'iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico);
- in caso di cooperative sociali, è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale;
- in caso di lavoratori autonomi o soggetti che svolgono attività professionale, è richiesta l'iscrizione presso il competente Ordine professionale.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito, la SUA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

FARE MOLTA ATTENZIONE: i requisiti generali di cui al precedente § 6, nonché i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo **devono essere posseduti da tutti gli operatori economici partecipanti a qualunque titolo e per qualsiasi lavorazione/attività ricompresa nel presente affidamento, compresi gli eventuali ausiliari o subappaltatori.**

6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a. ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b) e 11 del Codice, avere **realizzato**, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura, intesa come pubblicazione del Bando di gara, un **fatturato globale** (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) di importo non inferiore ad **€. 1.008.732,57** (euro unmilioneottomilasettoecentotrentadue/57) Iva esclusa; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità di investimento.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci (**voce A1 del conto economico**) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla SUA.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dalla SUA.

6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

1. ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A al D.M. 18.11.2019, aver maturato un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza dei beneficiari S.A.I., per un importo annuale non inferiore ad €. 500.000,00, con l'indicazione dei relativi importi, delle date e della durata di ogni servizio in assenza di gravi contestazioni o rilievi in merito alle loro esecuzioni e/o risoluzioni contrattuali intervenute.

Per la comprova del requisito la SUA acquisisce d'ufficio previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, i seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

N.B. 1:

Si precisa che in caso di raggruppamento non è necessaria la corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione.

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1. (CCIAA, Albo...) devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato** di cui al paragrafo 6.2 lett. a) ed il requisito dell'**esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio per un importo annuale non inferiore ad € 500.000,00** di cui al precedente paragrafo 6.3 lett. a) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso e, pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di gara, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, in considerazione del fatto che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di servizi che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5 del Codice, devono essere posseduti:

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1. (CCIAA, Albo...) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale**, di cui al precedente *paragrafo 6.2, lett. a) e 6.3, lett. a)*, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1 lett. a), 100, comma 2, del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 32 dell'Allegato II.12 al Codice, devono essere posseduti con le modalità appresso definite:

- a. i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri, anche facendo ricorso ai requisiti posseduti dalle consorziate esecutrici, e nel novero di questi, possono far valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (cfr. art. 67, comma 5 del Codice);
- b. i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate esecutrici e non, secondo il meccanismo del *c.d. cumulo alla rinfusa* (cfr. art. 67, comma 2 del Codice).

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)**, reso disponibile dall'ANAC.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso: www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze o malfunzionamento del sistema, la SUA procederà ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente § 7 oppure migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (c.d. avvalimento interno).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal § 5 e dal § 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso

la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) di cui è carente il concorrente (compilare il *Modello Avalimento* allegato alla documentazione di gara).

- c) compilare e sottoscrivere i modelli *Dichiarazione titolare effettivo* e *Dichiarazione conflitto di interesse*;
- d) **sottoscrivere digitalmente**, unitamente al partecipante ausiliario, il contratto di avalimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice. Il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dall'ausiliaria e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che, ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta [*c.d. avalimento premiale*], non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, **salvo che** la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 7, del Codice, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avalimento di più ausiliarie.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art. 104, commi 5 e 6 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria, anche nel caso in cui l'ausiliaria abbia fornito dichiarazioni mendaci. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

FARE MOLTA ATTENZIONE: In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un congruo termine comunque non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, **pena l'esclusione dalla procedura**, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante **procede all'esclusione del concorrente dalla procedura**.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il RPA richiede per iscritto ai sensi dell'art. 104 co. 6 del Codice, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di

proroga del medesimo, **la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano **preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.**

FARE MOLTA ATTENZIONE: la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE: obbligo di avvalimento a carico degli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente, dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto e delle condizioni stabilite nel presente documento. Ai sensi dell'articolo 119 comma 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) dello stesso, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto (per le prestazioni cd. *labour intensive*, subappalto consentito massimo 50% dell'importo).

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice; la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporta che il subappalto non sarà autorizzato in fase di esecuzione.

Si precisa che:

- a) non devono sussistere a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere (art. 119, comma 4, lett. a) del Codice);
- c) ai sensi dell'articolo 119 comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e

medie imprese indicando dettagliatamente le motivazioni che devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

- d) ai sensi dell'art.119, comma 2-bis, del Codice nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, del Codice e che si attiveranno al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice;
- e) l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice;
- f) ai sensi dell'articolo 119, co. 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro o a questi equivalenti, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto;
- g) ai sensi dell'articolo 57, co. 1 del Codice dei Contratti, l'appaltatore deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;
- h) l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
- i) non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.
- j) l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto;

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con

disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si applicano le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

1. l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al § 3. In alternativa, gli operatori economici possono indicare il differente contratto collettivo da essi applicato per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato al precedente § 3. Si ribadisce che in tal caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che normativo. Questa dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'articolo 110, del Codice in conformità all'allegato I.01.
2. ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento denominato *"elenco non nominativo del personale"* presente nei documenti di gara e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc....
3. **gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
4. **gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel precedente punto e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti**, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto di cui alla presente procedura selettiva, sono tenuti a **consegnare al Comune** committente una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. I medesimi o.e. sono altresì tenuti a consegnare al Comune, entro il medesimo termine,

la **certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge** e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali

5. **a pena di esclusione** dichiarazione attestante l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile².

Si precisa quanto appresso:

- la quota incrementale prevista dalla norma afferisce sia ai lavoratori giovani, sia alle lavoratrici e, pertanto, la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie; il 30% va, quindi, definito in termini di unità utili, non in termini assoluti, potendo un'unità lavorativa soddisfare sia il requisito di genere, sia quello anagrafico;
- in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale, si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
- la presente clausola è recessiva rispetto all'obbligo di cui al precedente punto 2) e cioè rispetto all'adempimento della clausola sociale di riassorbimento occupazionale. Pertanto nel caso in cui l'operatore si trovi a riassorbire gli addetti precedentemente occupati nel servizio, il presente obbligo è cedevole, salvo la necessità di ulteriori assunzioni rispetto a quelle determinate dal predetto riassorbimento;
- le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- l'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

ATTENZIONE: L'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione delle percentuali o di una delle percentuali di cui al precedente punto, o di percentuali inferiori a quelle indicate è causa di esclusione immediata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 *requisito necessario dell'offerta*.

² Compatibilmente con i principi dell'Unione Europea, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto e non procedessero a nuove assunzioni. **La dichiarazione va comunque resa.**

N.B.: Detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari a 2% del valore complessivo della procedura, e precisamente di importo pari ad **€. 20.174,65** (euro ventimilacentosettantaquattro/65), salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione (ad es. nel caso di dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento) e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. sotto forma di **cauzione** mediante bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, da effettuarsi presso la **Tesoreria del Comune di Servigliano** e con la seguente causale *"SUA p/c Comune di Servigliano: cauzione provvisoria appalto per l'individuazione dell'Ente Attuatore del Progetto SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) "Vedo Terra" – Cat. Ordinari - CIG BC8D123B09"*. Si precisa che in caso di garanzia costituita a mezzo bonifico, la relativa quietanza deve essere inserita nella busta "A – Documentazione amministrativa".

Si precisa **a pena di esclusione** che la data di valuta di accredito del versamento **non** deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

N.B.: 1

In caso di costituzione della cauzione mediante canali di pagamento elettronici, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. Si precisa a pena di esclusione che la data di valuta di accredito del versamento non deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

In caso di mancata aggiudicazione dell'appalto la richiesta di restituzione della garanzia costituita a mezzo bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, dovrà essere rivolta direttamente al Servizio Economico Finanziario/Ragioneria del **Comune di Servigliano**.

- b. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da:

- i. imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- ii. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso **la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente**, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (quindi essere costituita da un file in formato p7m con firme digitali del contraente e del garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD);
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del CAD.

N.B.: 2

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle sopra indicate: in particolare, si precisa che **non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente** (è necessaria, infatti, **la sottoscrizione del file con firma digitale sia del concorrente che del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante**).

Infatti, in alternativa al file firmato digitalmente dal garante, **la conformità del file all'originale cartaceo dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale** (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) **ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale** (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: 3

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, la **garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente deve essere altresì verificabile telematicamente** presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.

12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

FARE MOLTA ATTENZIONE: In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

N.B. 1:

Si precisa che la garanzia fideiussoria dovrà avere:

- la seguente causale *"SUA p/c Comune di Servigliano: cauzione provvisoria appalto per l'individuazione dell'Ente Attuatore del Progetto SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) "Vedo Terra" – Cat. Ordinari - CIG BC8D123B09"*;
- **come beneficiario il Comune di Servigliano (FM).**

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune;

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della SUA per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

✓ **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- o per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- o per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende

assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- ✓ **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata al punto precedente.
- ✓ **Riduzione del 20%** in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati all'All. II.13. Tale riduzione è cumulabile con quelle precedentemente indicate. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;
- ✓ **Riduzione del 10%**, cumulabile con le precedenti riduzioni, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art.106 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. (il Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024, ratificato con Delibera ANAC n. 319 del 3 luglio 2024, specifica che la riduzione del 10% della garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti è applicabile nei soli casi in cui è garantito lo svolgimento, mediante piattaforma, di tutte le fasi del ciclo di vita della polizza - emissione, verifica, gestione e svincolo della garanzia).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

FARE MOLTA ATTENZIONE: è sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

FARE MOLTA ATTENZIONE: non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, non è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 (pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Pagamenti in favore dell'Autorità") e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Le indicazioni operative sulla modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

N.B. 1: Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste al precedente § 3.4.

Il pagamento è verificato mediante consultazione del FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

In conformità al Consiglio di Stato Adunanza plenaria - Sentenza 9 giugno 2025 n. 6, in caso di mancato pagamento, questa stazione appaltante accetta la regolazione successiva ammettendo che il concorrente provveda al versamento dovuto anche dopo la scadenza per la presentazione dell'offerta ed entro il termine comunicato dalla stessa stazione appaltante, comunque non oltre l'inizio della fase di valutazione delle offerte.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile³.

³ Secondo il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 9.06.2025 "L'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'articolo 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto

N.B. 2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità attraverso apposite FAQ, si precisa che **in caso di ATI, costituita o non costituita, e di consorzio ordinario, l'obbligo del versamento ricade sulla capogruppo**, mentre in caso di **consorzio stabile il versamento deve essere eseguito dal consorzio**.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire entro il termine perentoriamente previsto nel “TIMING DI GARA”, ossia entro le **ore 13:00** del **giorno 10 settembre 2026 (10.09.2026, ore 13:00)**, **esclusivamente per via telematica**, esclusivamente attraverso la PAD accessibile dal seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta:

“Documentazione amministrativa”

“Offerta tecnica”

“Modello di Dichiarazione Accettazione Costo Fisso – Oneri di sicurezza Aziendali - Costi della Manodopera”

FARE MOLTA ATTENZIONE: per procedere all'inserimento della documentazione all'interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico” e nel “Timing di gara”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere **sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**, dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, come indicato nei rispettivi articoli del “Disciplinare Telematico”.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste possono essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo all'interno della sezione “Doc. gara – Allegata” concernente la procedura di gara. Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito *form*

legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile

presente nel Bando pubblicato sulla piattaforma del Sistema allo step denominato "DGUE". Al termine della compilazione il Sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato e di scaricarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nella Documentazione Amministrativa di cui al successivo § 16.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, 105, del Codice e l'allegato II.8 al medesimo.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

FARE MOLTA ATTENZIONE: dopo la predetta data di scadenza (ore 13:00 del giorno 10 settembre 2026) non sarà possibile caricare sulla PAD alcun documento.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Il mancato riscontro alla richiesta della SUA entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione (c.d. soccorso istruttorio correttivo di cui all'art. 101, comma 4, del Codice). A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica⁴.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- a) il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- c) la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, **solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti** ai sensi della vigente normativa;
- d) il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- e) l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- f) l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- g) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- h) la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta;

Non sono sanabili:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;**

⁴ Art. 101, comma 3, del Codice: *La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.*

- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- a) sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- b) **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio **l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.**

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a sette giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine di tre giorni a pena di esclusione.

La SUA può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine comunicato dalla SUA⁵.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

⁵ CdS Sez. V n. 2789/2025: "...il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell'ottica del concorrente principio di risultato scolpito nell'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, in modo da rendere intollerabile lo sfioramento del termine massimo di legge previsto per l'integrazione documentale – termine che, appunto, la stessa legge ha ritenuto di per sé compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività delle operazioni di gara – ma da consentire, viceversa, che non abbia rilievo invalidante lo sfioramento del termine assegnato dalla stazione appaltante contenuto in quello massimo di legge: tanto al fine di evitare che

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 9 del Disciplinare telematico.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto perentoriamente nel “TIMING DI GARA”, il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), secondo le modalità stabilite all'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa*” del Disciplinare telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente documento (es: eventuale procura; garanzia provvisoria; documentazione in caso di avvalimento ecc....)

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE: Si riporta di seguito stralcio dell'art. 6 del Disciplinare Telematico.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.

La cartella .zip dovrà essere **firmata digitalmente** e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara).

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa “Documentazione Amministrativa”, predisposta nella sezione denominata “Doc. gara - Amministrativa” ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

N.B. È onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore di ciascuna mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

L'Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione.

l'annullamento delle operazioni di gara possa essere ancorato ad irregolarità di mera valenza formale, quando il dettato di legge sia sostanzialmente rispettato”

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente Disciplinare i seguenti modelli:

- ✓ *Modello domanda di partecipazione;*
- ✓ *Dichiarazione Titolare Effettivo;*
- ✓ *Dichiarazione assenza conflitto di interessi;*
- ✓ *Modello di Avalimento*

15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice secondo il modello fornito (*Modello di domanda*) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara, il CCNL applicato di cui al precedente § 3 o il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. **In questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela.** Trova comunque applicazione l'art. 3, dell'allegato I.01 del Codice.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b); c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. c), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre. In assenza di tale dichiarazione si intende che il consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) partecipa in nome e per conto proprio. La predetta previsione non è estesa ai consorzi di cooperative né ai consorzi di imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. b) e c)) in quanto non si ritiene che questi ultimi possano indicare sé stessi come esecutori stante lo scopo mutualistico; detti consorzi devono sempre indicare una consorziata esecutrice.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzioofferente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzioofferente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda è sottoscritta:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

(indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili)

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Dichiarazioni da rendere nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente, e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che precedono, compila online il DGUE riprodotto nello *step* DGUE del Bando pubblicato sulla piattaforma. Il DGUE compilato online dovrà essere scaricato in pdf, firmato digitalmente e caricato nella sezione *Doc. gara > Amministrativa*, nelle modalità previste dall'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa*” del Disciplinare Telematico”. Si richiama quanto segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (*compilazione a cura della SUA*)

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della Parte II del DGUE

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima rende tutte le dichiarazioni ivi contenute e si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le

risorse necessarie, che **devono essere dettagliatamente descritte**, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine **il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;**

Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) si consiglia di utilizzare l'apposito Modello "Avvalimento", come parte integrante e sostanziale o comunque è necessario rendere tutte le dichiarazioni ivi contenute.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della Parte II del DGUE

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto, deve dichiarare la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando la **sezione D della Parte II del DGUE**, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto in fase esecutiva del contratto.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'articolo 119 comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare in questa sezione del DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese indicando dettagliatamente le motivazioni che devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal § 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

FARE MOLTA ATTENZIONE:

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) (parte III "Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice" del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non firmatari della domanda di ammissione a gara (quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE per la parte che interessa):

- ✓ in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in nome collettivo = socio amministratore e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di

revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;

- ✓ dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

N.B. 3 Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, **dovranno** essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

L'operatore economico può dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta: in tal caso adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

N.B. 4. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

ATTENZIONE In ottemperanza ai principi della fiducia e della buona fede codificati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico è tenuto a fornire ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità. Si rappresenta infatti che in adesione a recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7282) l'omissione non è irrilevante, potendo costituire uno degli elementi da cui ricavare l'inaffidabilità del concorrente.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui §. 6.1, lett. a) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 6.2 lett. a) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativo alla capacità professionale e tecnica di cui ai paragrafi 6.3, lett. a) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto:

- dal concorrente singolo,
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente/ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel modello di dichiarazioni integrative producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, e le operazioni societarie rilevanti.

15.4. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.4.1. Dichiarazioni integrative contenute nel modello di domanda

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 utilizzando l'allegato *Modello di Domanda* con il quale:

1. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
2. se trattasi di micro/piccola/media impresa come definita dall'art.1, comma 1, lett. o), dell'all.I.1 al Codice;
3. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
4. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 (**si ribadisce che in questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela. Trova comunque applicazione l'art. 3, dell'allegato I.01 del Codice**);

immobili per posti n. 26 che presentino le caratteristiche riportate all'art.19 e seguenti delle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi) DM Ministero dell'Interno, decreto 18 novembre 2019 *oppure, in alternativa*, dichiara di aver individuato i suddetti alloggi e si impegna a trasmettere il relativo atto di proprietà, possesso e/o detenzione al Comune prima della sottoscrizione del contratto, a pena di decadenza dell'aggiudicazione;

15. ai sensi dell'art. 23 del CSA, al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi previsti dal progetto SAI del Comune di Servigliano (FM), si impegna a dotarsi entro la data della firma del contratto, di una sede operativa sul territorio comunale di Servigliano (FM) o in un Comune confinante;
16. dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati costituenti il progetto di servizio;
17. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, e di assumere l'impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nel progetto di servizio come eventualmente modificato dalle proposte presentate quale offerta tecnica ed accettate dalla SA, anche nelle more della formale stipula del contratto;
18. dichiara quindi remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo contrattuale o influire sia sulla esecuzione dei servizi richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;
19. dichiara se, nell'elaborazione dell'offerta tecnica, si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
20. dichiara se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati;
21. di giudicare l'appalto complessivo realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

22. (per le imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti) allega, a pena di esclusione, copia dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere di parità ovvero, in mancanza di avvenuta trasmissione, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
23. (per le imprese diverse da quelle di cui al precedente punto e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, 113, commi 1 e 2 e All. II.3, art. 2 e 3 del Codice, dichiara di impegnarsi, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto derivante dal presente appalto, a consegnare al Comune committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Si impegnano altresì a consegnare alla Società, entro il medesimo termine, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;
24. (in ogni caso, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel rispetto della Clausola sociale di cui al paragrafo § 9.2 del Disciplinare di Gara ed allega, a pena di esclusione⁶, un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;
25. (per ciascun operatore economico indipendentemente dal numero di dipendenti occupato) a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, 113, commi 1 e 2 e All. II.3, art. 4 del Codice, dichiara di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile⁷.

(Non sono ammesse percentuali inferiori a quelle stabilite dal Comune Committente ed indicate al § 9.5 del Disciplinare di gara)

ATTENZIONE: L'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione delle percentuali o di una delle percentuali di cui al precedente punto o di percentuali inferiori a quelle indicate, è causa di esclusione immediata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 requisito necessario dell'offerta

⁶ Il progetto di riassorbimento è elemento intrinseco e sostanziale dell'offerta la cui mancanza non è soccorribile ed è pertanto sanzionata con l'esclusione (Cft: T.A.R. Lazio (sez. IV-ter) del 4.12.2025 n. 21832);

⁷ Compatibilmente con i principi dell'Unione Europea, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto e non procedessero a nuove assunzioni. **La dichiarazione va comunque resa.**

26. si impegna in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare;
- oppure
- dichiara, in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al _____% (**indicare una percentuale inferiore al 20%**) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni _____ (**motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento**);
27. dichiara, ai sensi dell'articolo 57, co. 1 del Codice, di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;
28. di non avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta
- oppure
- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria al concorrente _____ (**indicare il nominativo**), che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
29. di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8 _____;
30. di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a pena di inammissibilità dell'offerta, di cui allega la relativa ricevuta di pagamento;
31. (**in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**) indica, ad integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
32. (**in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

33. (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
34. (disciplina dell'emersione progressiva del lavoro sommerso (Legge 18/10/2001 n. 383)) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso;
35. dichiara che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, in relazione all'esecuzione dei servizi previsti nella presente procedura di gara;
36. per le finalità di cui all'art 36, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett.a) del medesimo Codice, **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la SUA a rendere disponibile nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 36, la documentazione presentata di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la SUA all'ostensione delle seguenti parti dell'offerta e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le ragioni ed argomentazioni di seguito dettagliatamente e puntualmente riportate:

N.B. 1

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Net4market. In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice la SUA, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria. Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199 e degli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013 in ordine all'accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo. **Si precisa che in tal caso, come nel caso di richiesta di accesso a documentazione non soggetta a pubblicazione nei predetti termini di cui all'art. 36, comma 1 e 2 del Codice, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.**

FARE MOLTA ATTENZIONE:

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), rappresentano *informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico*, la SUA, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo. ee. presenti nella graduatoria finale.

Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex art. 116 del D. Lgs. 104/2016 notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

La SUA, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'art. 35, comma 4, lettera a), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto

l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la SUA, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, osservato *ex multis* dal Consiglio di Stato, (Consiglio di Stato sez. III - 23/02/2024, n. 1832; Consiglio di Stato sez. III, 16.02.2021 n. 1428), **la SUA non ammette istanze di oscuramento integrale dell'offerta tecnica. Invero le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa impresa controinteressata.** Resta in capo alla SUA l'autonomo e discrezionale apprezzamento circa la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno del diniego opposto dall'operatore economico. (T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 30/01/2020, n. 437; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 19/04/2023, n. 59).

La decisione della SUA in merito è impugnabile unicamente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.lgs. 36/2023 con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione e delle decisioni assunte in merito all'ostensione dell'offerta.

37. attesta di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare;
38. ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 5-bis di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE di cui all'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal predetto D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai fini della verifica da parte della SUA del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
39. dichiara di sollevare la Provincia di Fermo, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;
40. dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;
41. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;
42. dichiara di impegnarsi a tenere indenne la Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;
43. dichiara di esonerare la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le suddette dichiarazioni potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.4.2. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- a) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- a) copia del contratto di rete;
- b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- c) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete..

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15.4.3. Documentazione a corredo

Il concorrente allega nella cartella .zip relativa alla predetta Documentazione Amministrativa:

1. ricevuta di avvenuto pagamento del **contributo all'ANAC;**
2. **documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice;**

3. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice) **scansione delle certificazioni che ne legittimano la riduzione dell'importo** come riprodotte al precedente § 11;
4. per l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al § 3 inserisce la **dichiarazione di equivalenze delle tutele, resa ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL**. Resta ferma l'applicabilità della presunzione di equivalenza di cui all'art. 3 dell'allegato I.01 del Codice;
5. Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al § 9, sub 2, il concorrente allega un **progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale**;
6. (per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti): **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006**, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
7. **verbale definitivo di chiarimenti** di cui al precedente § 2.2.

16. OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto nel “TIMING DI GARA”, il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), **a pena di esclusione**, secondo le modalità stabilite al punto b) dell'art. 6 “*Deposito telematico documentazione tecnica*” del Disciplinare telematico, la seguente documentazione costituente la **RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**.

- a) La **relazione tecnica di cui al presente paragrafo, deve essere contenuto entro il numero massimo di n. 20 cartelle** (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui alla seguente tabella munita di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di cartelle ammesse.

ELEMENTI QUALITATIVI		
A	Esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento.	Max 25 punti
B	Il maggior punteggio verrà attribuito alla proposta che evidenzia strumenti efficaci di programmazione, monitoraggio, gestione e controllo delle attività e servizi di accoglienza integrata, nonché le modalità di comunicazione tra il soggetto gestore ed il Comune di Servigliano ed alla capacità di proporre soluzioni per la realizzazione delle attività progettuali.	Max 35 punti
C	Il maggior punteggio sarà attribuito alla proposta che esplicherà le modalità per il conseguimento dei seguenti obiettivi: - complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio e contestualizzazione delle attività e servizi nel sistema di welfare locale;	Max 30 punti

	- promozione/partecipazione ad una rete a livello locale attraverso la rappresentazione delle risorse del territorio.	
D	Proposte migliorative preferibilmente volte alla progressiva acquisizione di autonomia da parte degli ospiti e/o a valenza sociale con effetti sul territorio.	Max 10 punti
	TOTALE	Max 100 punti

- b) In caso di avvalimento premiale, di cui all'art.104, comma 12, del Codice, **il contratto di avvalimento.**

FARE MOLTA ATTENZIONE:

Relativamente all'offerta tecnica complessivamente intesa **si precisa:**

- a) la modalità formale di presentazione prevista per l'Offerta Tecnica è finalizzata a costituire un piano omogeneo per la valutazione delle proposte. Proprio in base a detta ottica semplificatrice (dal lato formale), la Commissione procede alla lettura ed analisi del contenuto sostanziale in un perimetro formalmente analogo. Pertanto si precisa che: l'eventuale difformità o superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica come sopra perimetrata non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporta la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti o difformi rispetto i limiti stabiliti.
- b) **La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo alcuna valutazione, comporterà l'esclusione dell'offerta.** La mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta per uno o più dei criteri/sub-criteri non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, del relativo criterio/sub-criterio. In caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, la Commissione si riserva di richiedere l'integrazione della documentazione (c.d. *soccorso procedimentale o istruttorio in senso stretto*, di cui all'art. 101, comma 3 del Codice).

NB 1: FARE ATTENZIONE

Detti chiarimenti non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e mirano ad acquisire e ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità.

Pertanto: non sono ammesse Relazioni tecniche che, in rapporto anche ad un solo elemento di valutazione:

- esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo 15.1.

NB 2: FARE ATTENZIONE

Per procedere al caricamento dell'OFFERTA TECNICA, debbono essere rispettate le indicazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 7 "Deposito telematico documentazione tecnica" del Disciplinare telematico.

Si precisa che tutti i file della documentazione tecnica dovranno avere formato pdf. ed essere contenuti in una cartella .zip. Detta cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) dovrà essere firmata digitalmente e marcata temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto. L'ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente ".p7m" o "-signed".

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Documentazione Tecnica", predisposta nella sezione denominata "Doc.gara - Tecnica" ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in RTP si precisa che l'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente **a pena di esclusione:**

- RTP costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/isia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a marcare temporalmente e a caricare la cartella .zip a sistema;
- RTP costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente ed a caricarla a sistema

17. MODELLO DI DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE COSTO FISSO - ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI - COSTI DELLA MANODOPERA

Non deve essere presentata alcuna Offerta Economica.

Ai sensi dell'art. 108 comma 5 del Codice dei contratti, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. L'Operatore economico dovrà sottoscrivere digitalmente e caricare a Sistema secondo le indicazioni previste all'art. 8 del Disciplinare Telematico, il modello denominato "DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COSTO FISSO – ONERI DI SICUREZZA AZIENDALE – COSTI DELLA MANODOPERA", messo a disposizione tra i documenti di gara (tab. *Doc. di Gara*) nel quale sono previste le seguenti dichiarazioni:

- DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DEL COSTO FISSO dell'appalto pari ad €. 1.008.732,57, oltre IVA se dovuta per i n. 28 mesi previsti dall'appalto;
- DICHIARAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, per il servizio in oggetto;
- DICHIARAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, stimati dal Comune committente in €. 480.894,73 per i n. 28 mesi del servizio in oggetto.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa, altresì, che il caricamento della **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COSTO FISSO – ONERI DI SICUREZZA AZIENDALE – COSTI DELLA MANODOPERA**, deve essere rispettate le indicazioni di cui al punto 1, dell'art. 8 "Deposito telematico dichiarazione del costo della manodopera e oneri di sicurezza aziendali", del Disciplinare telematico ed è sottoscritta digitalmente **a pena di esclusione:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
 - in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D. Lgs. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

N.B. 2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che **verranno automaticamente escluse dalla gara**, le offerte prive di firma digitale.

Saranno altresì escluse le DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COSTO FISSO – ONERI DI SICUREZZA AZIENDALE – COSTI DELLA MANODOPERA inserite in uno spazio diverso da quello ad esse deputato (es. all'interno dello spazio Doc. Gara Amministrativa e/o Doc. Gara Tecnica).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Tabella n. 1		
	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	MAX 100
	TOTALE	MAX 100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella 2 di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella 2 - ELEMENTI di NATURA QUALITATIVA

A	Esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento	D Max 25 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	Max 25 punti
B	Il maggior punteggio verrà attribuito alla proposta che evidenzia strumenti efficaci di programmazione, monitoraggio, gestione e controllo delle attività e servizi di accoglienza integrata, nonché le modalità di comunicazione tra il soggetto gestore ed il Comune di Servigliano ed alla capacità di proporre soluzioni per la realizzazione delle attività progettuali	D Max 35 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	Max 35 punti
C	Il maggior punteggio sarà attribuito alla proposta che esplicherà le modalità per il conseguimento dei seguenti obiettivi: - complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio e contestualizzazione delle attività e servizi nel sistema di welfare locale; - promozione/partecipazione ad una rete a livello locale attraverso la rappresentazione delle risorse del territorio.	D Max 30 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	Max 30 punti
D	Proposte migliorative preferibilmente volte alla progressiva acquisizione di autonomia da parte degli ospiti e/o a valenza sociale con effetti sul territorio	D Max 10 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	Max 10 punti
	TOTALE				Max 100 punti

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella n. 2, è attribuito un coefficiente calcolato come appresso:

- per ciascuno degli elementi qualitativi a cui assegnare un punteggio discrezionale, si procederà secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	Sino a 1,0	trattazione dettagliata ed estensiva Supera le aspettative espresse nel CSA grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.
Ottimo	Sino a 0,8	trattazione analitica rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti, completa e con ottima rispondenza alle aspettative Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel CSA, anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
Buono	Sino a 0,6	trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	Sino a 0,4	trattazione appena esauriente I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili, ma sufficientemente alle aspettative.
Modesto	Sino a 0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative, che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione

		analitica in quanto proposto
Assente o Irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Ciascun coefficiente *definitivo* sarà quindi moltiplicato per massimo punteggio attribuibile al criterio (o, se presenti, sub criteri), ottenendo così il punteggio assegnato sulla base della valutazione eseguita.

N.B. 1: Non sono previsti punteggi quantitativi (Q).

N.B. 2: Non sono previsti punteggi tabellari (T).

18.3 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso la seguente formula:

$$Pi = \sum n [Wi * Vai]$$

dove:

Pi = punteggio concorrente i-esima;

n= numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

Vai= coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

La commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

N.B. 1:

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

N.B. 2: RIPARAMETRAZIONE [NO]

Al fine di evitare rischi di possibili alterazioni della concorrenza, i punteggi attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.

N.B. 3:

In presenza di un'unica offerta, la piattaforma procederà, di default, all'attribuzione del punteggio massimo a ciascun elemento di valutazione. Detta attribuzione, derivante esclusivamente dal meccanismo di gestione della gara tramite piattaforma telematica, non sarà presa in considerazione per valutazioni inerenti la presunzione di anomalia, in quanto dettata semplicemente dall'impostazione del Sistema. Gli elementi qualitativi e quantitativi

offerti verranno infatti valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni degli atti di gara comunque denominati.

N.B.4 FARE MOLTA ATTENZIONE:

In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta ma la Stazione appaltante non ha proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti SUA della Provincia di Fermo, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza fissata nel TIMING DI GARA alla voce *"Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica"* ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. Può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La SUA pubblica sulla pagina riservata alla presente procedura, raggiungibile dal seguente link <http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara> e sulla piattaforma (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

20

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, interdette al pubblico, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Gli esiti di tutte le operazioni svolte saranno resi noti, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dopo l'aggiudicazione mediante pubblicazione dei relativi verbali alla tab. Doc. di Gara della PAD (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo).

N.B. 1:

Si precisa che la **procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara**, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. A tal effetto, si richiama quanto consolidata giurisprudenza ha concluso in merito alla necessità di indire/partecipare alle sedute pubbliche in caso di utilizzo di gare telematiche:

“La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte - in quanto permette l'apertura automatica delle buste solo alla conclusione della fase precedente - e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti prima della data e dell'ora della seduta di gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono, quindi, in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).”

In buona sostanza, attraverso la gara telematica, è garantita “non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).

“In considerazione di siffatte inequivocabili indicazioni giurisprudenziali, occorre necessariamente ricalibrare il principio di pubblicità delle sedute di gara, rapportandolo, non più ai canoni storici che hanno guidato fino ad oggi l'applicazione dello stesso, bensì all'evoluzione tecnologica messa a disposizione delle procedure di gara telematiche, le quali, come dianzi evidenziato, si svolgono con il supporto di una piattaforma elettronica che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico).

“Può, dunque, serenamente affermarsi che la necessità delle sedute pubbliche di gara sia oramai venuta meno, essendo stato comunque raggiunto, grazie alla tecnologia, l'obiettivo di “trasparenza e imparzialità” della procedura, come peraltro già prospettato in talune pronunce (cfr. Consiglio di Stato, III, 25 novembre n. 4990 che richiama id., 3 ottobre 2016 n. 4050 e V, 29 ottobre 2014 n. 5377; Tar Sardegna 23 ottobre 2017 n. 664; Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307).

21

APERTURA E VERIFICA DEI PLICHI PERVENUTI

A tal effetto si rende noto che il Responsabile del Progetto della SA qualificata per la Fase di Affidamento (RPA) procederà, il giorno 10 settembre 2026, dalle ore 13:30, alla verifica a sistema dell'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini quindi alla pubblicazione, nella Tab. “Doc di Gara”, dell'elenco degli operatori economici partecipanti.

g) Successivamente, il giorno 11 settembre 2026, dalle ore 09:00 il RPA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B. 3:

La SUA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

A chiusura della seduta provvederà alla trasmissione dell'elenco ai commissari individuati, per accertare possibili cause di incompatibilità prima della nomina formale della Commissione giudicatrice.

22 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE COSTO FISSO - ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI - COSTI DELLA MANODOPERA

Una volta conclusa la verifica della documentazione amministrativa presentata e nominata la commissione, la RPA procederà all'apertura delle offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare per poi consegnare gli atti ai Commissari

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Ad avvenuta chiusura della fase di valutazione tecnica, la RPA renderà visibile ai concorrenti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche dalla Commissione e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura dei modelli di dichiarazione accettazione costo fisso - oneri di sicurezza aziendali - costi della manodopera e quindi alla relativa valutazione.

Nel caso come il presente, in cui l'attribuzione del punteggio all'offerta economica non comporti alcuna valutazione di tipo discrezionale ma venga eseguita automaticamente dalla PAD, l'operazione di apertura sarà eseguita dal RPA e l'attribuzione direttamente dalla Piattaforma. La PAD redige in automatico la graduatoria di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 24

FARE MOLTA ATTENZIONE: in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - **i casi di esclusione da disporre per:**

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;**
- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;**
- **presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;**

N.B. 1:

I verbali di gara verranno pubblicati nella sezione “Doc. Gara – Allegata” (presente all'interno della scheda telematica di gara) successivamente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), d) ed e) del Codice.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi oggettivi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità secondo le prescrizioni ivi contenute.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La RPA richiede tramite PAD/PEC certificata al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

Le spiegazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 110, possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 110, del Codice non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente

A tal fine, assegna un **termine non superiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se del caso con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente/i e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il RPA esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110 commi 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti dal/i concorrente/i verificato/i, risultino al RUP, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.

24 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara e quali obblighi contrattuali dell'aggiudicatario (verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro compatibilità e conformità con le condizioni e le prescrizioni di gara).

Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dal RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero nei casi di cui all'art. 107, comma 2, del Codice la SUA può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che:

- per quanto previsto dall'art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA Provincia di Fermo, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo

Ai fini dell'aggiudicazione efficace ex art. 17, comma 5, del Codice, si provvederà ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico primo graduato sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà – ove consentito – attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) come previsto dalla Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023. L'esclusione dell'operatore economico per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice) avverrà secondo quanto disposto dall'allegato II.10 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace. Invero, come evidenziato anche nel parere n. 3942 del 11/12/2025 del MIT, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n.159 del 2011, *l'acquisizione della*

documentazione antimafia non è condizione necessaria ex ante per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto).

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La Dirigente del Servizio Appalti, Contratti SUA della Provincia di Fermo, previa verifica della proposta di aggiudicazione, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica della proposta di aggiudicazione, del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. A decorrere dall'aggiudicazione, la SUA procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15. Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

In caso di esclusione del primo graduato, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto medio tempore l'approvazione, a favore del destinatario, della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC (cfr. ex multis Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; 27.10.2020, n. 6542).

Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice). Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

N.B. 1

Art. 108, comma 12, del Codice: ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, **successivamente al provvedimento di aggiudicazione**, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte eventualmente stabilita nei documenti di gara e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il RUP si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il contratto sarà stipulato dall'Amministrazione Committente in modalità elettronica, secondo la modalità prescritte all'art. 18, comma 1 del Codice e dal pertinente Regolamento Comunale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, secondo la modalità prescritte all'art. 18, comma 1 del Codice e dal pertinente Regolamento Comunale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto che saranno quantificate e comunicate del Comune Committente prima della stipula.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ✓ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ✓ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ✓ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una

commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Al fine di garantire la tracciabilità dell'intera filiera delle imprese, l'appaltatore si impegna ad inserire in qualsiasi contratto che stipulerà con i subappaltatori/subcontraenti ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche le seguenti clausole:

1.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

26 CLAUSOLA SOCIALE

Vedasi precedente paragrafo § 9.

27 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento assunto dal Comune Committente con Deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 20.12.2024, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune committente al seguente link: <https://www.halleyweb.com/c044069/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/165>.

28 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione (Comunicazione ex art. 90, comma 1, del Codice).

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante l'accesso alla tab. Accesso agli atti e comunicata agli interessati mediante la medesima nota con cui è comunicata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la PAD, tab. Accesso agli atti e comunicata agli interessati mediante la medesima nota con cui è comunicata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice. Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RPA al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Patto di integrità, allegato ai documenti di gara.

30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Fermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

La Stazione Appaltante, in conformità al Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 n. 679 (*General Data Protection Regulation*), di seguito “GDPR”, e al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. del 10/08/2018 n. 101, informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.

La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara, acquisite le sotto riportate informazioni, comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si comunica quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Fermo, avente sede legale a Fermo, 63900, in Largo Don Gaspare Morello n. 2/4, PEC: provincia.fermo@emarche.it, sito istituzionale <https://provincia.fermo.it>.

La Provincia di Fermo, quando opera in qualità di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), a seguito di convenzione con gli Enti che hanno aderito al servizio gestione gare erogato mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* denominata “NET4MARKET” e dei servizi correlati (es. consulenze, pareri etc.), assume il ruolo di “Contitolare del trattamento” ai sensi dell’art. 26 del GDPR.

2. Oggetto e caratteri del trattamento

Il trattamento ha ad oggetto i dati personali dell’interessato di carattere comune (es. anagrafici, di contatto, di carattere economico e fiscale, previdenziali ed assicurativi, di carattere tecnico e merceologico) e relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di persone fisiche in relazione con gli operatori economici di cui all’art. 10 del GDPR, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e le qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Tali dati vengono raccolti attraverso apposita modulistica.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 del GDPR.

Il dato personale trattato per le finalità di cui al successivo punto 4) è stato raccolto anche presso enti pubblici e/o privati, tramite banche dati o siti internet sia ad accesso pubblico, sia ad accesso subordinato ad apposita registrazione (es. BDNA di cui al D. Lgs. n.159/2011, Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al D.L. n. 189/2016, convertito in L. n. 229/2016).

3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare per l’esecuzione

di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, nonché per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

La fonte normativa che prevede obblighi o compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati è la vigente normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica (D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, etc.), la quale attribuisce al Titolare l'esercizio della funzione per cui è tenuto a trattare i dati personali.

4. Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti ai soli fini dello svolgimento della procedura di gara e per i procedimenti amministrativi (stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto) e giurisdizionali conseguenti, e successivamente trattati in coerenza con tali finalità.

La tipologia e la quantità di dati personali raccolti è determinata per il conseguimento delle finalità indicate e i dati non sono trattati per finalità diverse o incompatibili con quelle dichiarate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto risponde alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto, concessione o altra tipologia contrattuale legislativamente prevista. In particolare, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dalla *lex specialis* sia ai fini della partecipazione alla gara, sia ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, della stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati trattati

I dati forniti o comunque raccolti verranno trattati nell'ambito delle procedure di cui al punto 4 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.

I dati sono trattati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per conseguire le finalità del trattamento specificata al punto 4 per cui sono stati raccolti.

Alla data di cessazione del trattamento, il titolare procederà ad effettuare l'ulteriore trattamento di archiviazione in formato cartaceo ed informatico secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di documentazione amministrativa e alla loro conservazione nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di conservazione e scarto della Provincia di Fermo.

La Provincia di Fermo non effettua per i dati personali, richiesti ai fini del punto 2) della presente informativa, alcun trattamento di profilazione o trattamento automatizzato, salvo l'adeguamento a future diverse disposizioni di legge.

6. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati da parte del Titolare ai seguenti destinatari:

- altre amministrazioni pubbliche, da qualificarsi come titolari autonomi o responsabili del trattamento,

la cui attività istituzionale sia connessa dalla vigente normativa con il trattamento in oggetto, cui per tali ragioni i dati dovranno essere comunicati; in particolare saranno comunicati ai seguenti Enti: Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero della Giustizia, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Agenzia delle entrate, enti previdenziali, altri enti certificatori;

- soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, che trattano i dati personali per conto del Titolare del trattamento, in quanto designati Responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema; in particolare saranno comunicati, trattati ed archiviati presso una società terza (Net4Market), anche operante tramite servizi Cloud certificati da AgID, che svolge, per conto della Provincia di Fermo, attività di gestione tecnica della piattaforma telematica di *e-procurement* gestita da Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR)
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di gara e di collaudo o di altri organismi di nomina obbligatoria o facoltativa (es. collegio consultivo tecnico), che verranno di volta in volta costituiti;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali o consulenti incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini del conferimento dell'incarico, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.

I dati personali dell'interessato non sono diffusi dal Titolare del trattamento, se non nei limitati e specifici casi in cui ciò è richiesto obbligatoriamente dalla disciplina vigente in materia di anticorruzione ed in materia di trasparenza amministrativa, di cui, in particolare, al D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera b); alla L.n. 190/2012, art. 1, comma 16, lett. b); al D. Lgs. n. 36/2023, art. 20, mediante pubblicazione sia sul profilo del committente (sito internet istituzionale), sia sui mezzi previsti dalla vigente normativa ed al D. Lgs. n. 267/2000 TUEL in materia di pubblicazioni all'albo pretorio online.

7. Natura del conferimento e conseguenze per l'interessato della mancata comunicazione dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Provincia di Fermo potrebbe determinare, come conseguenza e a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Provincia di Fermo, in caso di aggiudicazione all'esito di una procedura di gara gestita dalla Provincia di Fermo in qualità di centrale di committenza (SUA) per gli Enti aderenti, saranno comunicati ai predetti Enti Aderenti per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti e per i relativi adempimenti di legge.

8. Referente interno e persone autorizzate al trattamento dei dati

Il Referente "interno" del trattamento è il Dirigente del Settore I "Affari generale e Legali – SUA – Risorse Umane" Dott. Lucia Marinangeli, e-mail lucia.marinangeli@provincia.fm.it , tel. +39 0734

Le persone autorizzate al trattamento sono, in relazione alla mansione svolta, i funzionari del servizio “S.U.A.”, nonché gli incaricati del trattamento della Società Net4market che svolge servizi strumentali di manutenzione della piattaforma telematica di *e-procurement* per conto della Provincia di Fermo (servizi di aggiornamento, help-desk di I e II livello, etc.).

La Società “Net4market - CSAMED s.r.l.”, avente sede principale a Cremona (CR) in Corso G. Matteotti n. 15, è responsabile del trattamento dei dati in qualità di gestore e manutentore della suindicata piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

9. Diritti dell’interessato e diritto di reclamo

L’interessato potrà, in ogni momento, esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:

- richiedere al Titolare l’esistenza di un trattamento dei propri dati personali, e, in caso positivo, l’accesso e la copia dei propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, par. 1, del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo; la limitazione del trattamento dei propri dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, par. 1, del GDPR;
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso dell’interessato, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

L’interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare di cui al punto 1 o attraverso il Referente di cui al punto 8.

10. Responsabile della protezione dei dati personali della Provincia di Fermo.

La Provincia di Fermo, in osservanza al GDPR e al richiamato D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, come modificato dal D. Lgs. del 10/08/2018 n. 101, ha nominato l’Avv. Nadia Corà della “Rete Entionline –

All Privacy” quale Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) esterno. Il RPD si occupa di coadiuvare la Provincia nella corretta applicazione della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali ed è contattabile direttamente dall’interessato attraverso la e-mail: consulenza@entionline.it e la PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

La Dirigente

Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante Qualificata

Dott. Lucia Marinangeli

